

CHIEDILO AL FISCO: SPESE PER DISPOSITIVI MEDICI, ECCO QUELLI DETRAIBILI

22 Febbraio 2014

L'AQUILA - Non sempre un dispositivo medico va considerato una spesa sanitaria detraibile, ma deve rientrare nell'elenco delle categorie di uso più comune fornito dal ministero della Salute e rispondere ai requisiti di legge, in particolare riportare il marchio "CE".

Questo il tema del quesito di oggi della rubrica di *AbruzzoWeb* "Chiedilo al fisco".

DOMANDA:

Si chiede se per i tappi auricolari in cera (protezioni auditive) sia possibile fruire della detrazione per le spese sanitarie sostenute e documentate da scontrini rilasciati dalla farmacia che riportino la dicitura "dispositivo medico" o l'abbreviazione DM.

RISPOSTA:

Non sempre il dispositivo medico è una spesa sanitaria detraibile. Con la circolare numero 20 del 13 maggio 2011, consultabile sul sito Internet www.agenziaentrato.gov.it, sono stati forniti chiarimenti sulla detraibilità delle spese sostenute per "dispositivi medici" acquisendo anche il parere del Ministero della Salute.

Sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di "dispositivo medico" contenuta negli articoli 1, comma 2, dei decreti legislativi n. 507/92 - n. 46/97 - n. 332/00 e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative e ai loro allegati e perciò vengono marcati "CE" dal fabbricante in base alle direttive europee di settore.

Poiché non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare, per agevolare l'attività dei contribuenti volta a individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della Salute ha fornito un elenco non esaustivo delle categorie di uso più comune, come per esempio:

- Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
- Montature per lenti correttive dei difetti visivi
- Occhiali premontati per presbiopia
- Apparecchi acustici
- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
- Siringhe
- Termometri
- Apparecchio per aerosol
- Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
- Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
- Pannoloni per incontinenza
- Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
- Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
- Lenti a contatto
- Soluzioni per lenti a contatto
- Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
- Materassi ortopedici e materassi antidecubito

Per i dispositivi medici compresi nell'elenco, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

Per tutti gli altri non ricompresi nell'elenco, come il caso dei "tappi auricolari in cera" per i quali ha inviato il suo quesito, la generica dicitura "dispositivo medico" sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa, alla quale il contribuente ha diritto se:

- dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulta il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;

- è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.